TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA ED IL BRASILE, FIRMATO A RIO DE JANEIRO IL 28 NOVEMBRE 1931

Art. 11

Se l'estradizione di un individuo e' domandata da parecchi Stati e se le domande si riferiscono al medesimo delitto, l'estradizione sara' concessa allo Stato nel territorio del quale il delitto e' stato commesso. Se parecchi Stati hanno domandato l'estradizione del medesimo individuo a causa di delitti differenti, avra' la preferenza quello Stato nel territorio del quale e' stato commesso il delitto piu' grave a giudizio dello Stato richiesto. In caso di delitti della stessa gravita' la preferenza sara' determinata dalla priorita' della domanda. Lo Stato richiesto potra', accordando l'estradizione, mettervi come condizione che l'individuo reclamato, al termine della sua pena o al suo proscioglimento, sara' consegnato ad un altro Stato. Tali norme di preferenza non avranno effetto se lo Stato richiesto sia obbligato in forza di trattato anteriore ad assicurare una preferenza diversa. In ogni caso le autorita' delle due Alte Parti contraenti decideranno in quale porto di imbarco dovra' procedersi alla consegna dell'estradando.

Versione in vigore dal 10 luglio 1932, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Rio de Janeiro il 28 novembre 1931
Estremi	Legge 3 giugno 1932, n. 682
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-fra-l-italia-ed-il-brasile-firmato-a-rio-de/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it